

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE=	
	OGGETTO: contratto di appalto per i lavori di messa in sicurezza	
	mediante il rifacimento a tratti della pavimentazione stradale, della	
	segnaletica stradale, e la riattivazione dei presidi idraulici sulla S.P. 27/a	
	CAROLANO- Comune di Montelibretti (RM).	
	CIG: B2088FEEE4 ----- CUP: F77H20004060001	
	Repertorio n. 12565	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Diciotto del mese di Giugno	
	in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale	
	G. Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott.Paolo CARACCIOLO Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti	
	nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18	
	agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Stefano MONNI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica	
	a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente	
	del Servizio 1 del Dipartimento 02- HUB 2 della Città metropolitana di Roma	
	Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n.	
	119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18	
	agosto 2000 n.267; -----	
	2) Sig. Alessandro GIANCAMILI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, residente ad	
	xx, nella sua qualità di Legale	
	rappresentante dell'operatore economico EDIL GIANCAMILI srl, con	
		1

sede in Albano Laziale (RM), via Roncigliano n.117 - C.F.: 05834490582,

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 20-01-

1983 al REA n. RM – 506761, come da documento n. T607181643 del

12.06.2025, acquisito d'ufficio.-----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio

consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come

modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----

P R E M E S S O

- che, con determinazione dirigenziale n. 2033 del 06-06-2024 del Dirigente

del Servizio 1 del Dipartimento 02 - HUB 2 della Città metropolitana di

Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città

Metropolitana, è stato approvato l'intervento nonché le modalità di

affidamento relativo ai lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a

tratti del manto stradale, della segnaletica stradale, e la riattivazione dei

presidii idraulici sulla S.P. 27/a CAROLANO- Comune di Montelibretti

(RM), dell'importo di € 238.237,63 soggetto a ribasso, oltre ad € 5.000,00

per oneri della sicurezza ed € 6.762,37 per lavori in economia non soggetti a

ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di € 250.000,00 oltre

IVA.-----

- che con la medesima Determinazione è stato approvato lo schema di

contratto, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto

esecutivo, da affidarsi mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c) del D.Lgs. n.

36/23 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso al

netto delle somme non soggette a ribasso ex art.50 comma 4 del D.Lgs.

n.36/23 e ss.mm.ii., individuato con valutazione di congruità delle offerte,
con esclusione automatica ex art.54, comma 1 del citato decreto,
relativamente ai lavori suindicati;-----

- che, ai sensi dell'art.49 e 50 co.2 del D.L.gs.n.36/23 e ss.mm.ii.,
l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema
telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con
gestione della seduta in modalità telematica;-----

- che nella procedura negoziata esperita il giorno 03 luglio 2024, come
risultante dal verbale di gara, a seguito di verifica di congruità, è risultata
aggiudicataria dell'appalto di cui sopra, con un ribasso del **14,115 %**
corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € **216.372,76**, inclusi
€**5.000,00** per oneri della sicurezza ed € **6.762,37** per lavori in economia oltre
IVA, l'operatore economico EDIL GIANCAMILI srl, con sede in
Albano Laziale (Roma), via Roncigliano n.117 - C.F.:05834490582, che nel
prosiegua di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;-

- che in data 02-07-2024 l'Operatore economico EDIL GIANCAMILI srl. ha
sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del
15.10.2018 della Città Metropolitana, che forma parte integrante del presente
contratto (**Allegato n.1**);-----

- che l'Operatore economico dichiara nel suindicato Patto di Integrità, ai
sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito
incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----

che l'Arch. Nohemy Quintero, funzionario tecnico del Servizio 2 del

Dipartimento 02 - HUB 2, in qualità di Responsabile Unico del Progetto con

nota interna CMRC 2025-0004045 in data 10-01-2025 ha dichiarato, ex

art.17 del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii., di aver effettuato la verifica del

possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti

prescritti dagli artt. 94 e 95 del citato decreto;-----

- che, con determinazione dirigenziale n. 4844 del 13.12.2024 del Servizio 2

del Dipartimento 02 HUB 2, per l'appalto in argomento, è stata approvata la

proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da

verbale di gara, al predetto Operatore economico e verificato il possesso dei

requisiti prescritti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/23 e ss.mm.ii., è stata

dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ex art.17, co. 5, del D.lgs.n.36/23 e

ss.mm.ii.;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio

interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 17-12-2024, Registro di Sistema n PI030102-24 tramite

Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di

aggiudicazione, ai sensi dell'art.90 comma 1 lett. c) del Codice dei

contratti pubblici;-----

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con

contestuale domanda cautelare;-----

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta

	stipula del contratto a norma della lett. e) comma 1 del citato art.90;	
	- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del	
	Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;-----	
	- che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Nohemy Quintero, il	
	Direttore dei Lavori Arch. Arsenio Carimando, funzionari tecnici del Servizio	
	2 del Dipartimento 02 HUB 2, ed il Sig. Alessandro Giancamilli,	
	rappresentante dell'Operatore Economico, con verbale del 08-05-2025,	
	hanno attestato, in merito allo stato dei luoghi, il permanere delle condizioni	
	che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ex Allegato 2.14 del	
	D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii.;-----	
	- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INAIL	
	dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL_47860549 di protocollo con	
	scadenza 18.06.2025,conservato in atti;---	
	- che con nota prot. n.PR-RMUTG-Ingresso-0324866_20240822 in data 22-	
	08-2024 per l'operatore economico EDIL GIANCAMILLI srl è stata inviata,	
	ex art.87 del D.Lgs.159/11, la richiesta di comunicazione antimafia tramite il	
	sistema informatico BDNA della Prefettura di Roma.-----	
	- che il Sig Alessandro Giancamilli, nella sua qualità di Rappresentante legale	
	dell'Operatore economico, in data 13-06-2025 ha reso una dichiarazione	
	sostitutiva, ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo	
	del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore	
	Economico stesso, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del	
	D.Lgs.n.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto. -----	
	- che il Responsabile Unico del Progetto ha comunicato, con nota prot.	
	CMRC 2025-0120105 del 10-06-2025, che essendo decorsi i termini di legge	
		5

dalla richiesta di comunicazione antimafia riferita all'Operatore economico e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto, ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.---

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: --

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.----

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 02 del Dipartimento 02 HUB 02 Dott.Stefano MONNI, concede in appalto all'Operatore economico EDIL GIANCAMILLI srl, che, a mezzo della Signor Alessandro GIANCAMILLI accetta, l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento a tratti del manto stradale, della segnaletica stradale, e la riattivazione dei presidii idraulici sulla S.P. 27/a CAROLANO- Comune di Montelibretti (RM).----

Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2033 del

06.06.2024:-----

a) capitolato speciale di appalto;---

b) elenco prezzi;-----

c) computo metrico;----

d) cronoprogramma;-----

e) piano di sicurezza e coordinamento.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e),** (**Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6**)

unitamente all'Offerta Economica (**Allegato n.7**) costituiscono, pertanto, un

corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non

allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della

Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono,

inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma

conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **216.372,76 (euro**

duecentosedicimilatrecentosettantadue/76) IVA esclusa. Il costo della

manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 29.509,43. La spesa

complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n.53 del

15-01-2025 del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento 02 HUB 02 da

citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore

economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore

economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante

polizza fidejussoria n. 0681447451 rilasciata da HDI Assicurazioni Spa –

Agenzia 0681 di Fiano Romano (Rm) – in data 18/04/2025 per l’importo di €10.818,64, ex art. 53 commi 4 e 4bis del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all’art. 117 del Codice dei Contratti pubblici. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

L'Operatore economico ha sottoscritto con la HDI Assicurazioni Spa - Agenzia 0681 di Fiano Romano (Rm) - la polizza RC/T n. 0681447462 rilasciata in data 22-04-2025 ex art.117 del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii.----

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L’Operatore economico accetta di eseguire l’appalto in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Il tempo di esecuzione è di **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, a decorrere

dalla data del verbale di consegna. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.-----

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 23 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta

all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 28 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.-----

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51, 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.. L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: lavori di fresatura, carico e trasporto in discarica, lavori di posa conglomerato bitumoso e lavori di segnaletica stradale, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n.36/23 e ss.mm.ii.---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori.--

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l’esecuzione dell’appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell’Operatore economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.-----

Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell’appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla

protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione

negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal

presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. -----

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto,

l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle

imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si

obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti

obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura

industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore economico

stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o

sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli

obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei

confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal

Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente

contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del

presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare

tutto quanto previsto dalla Sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del
vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco
Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.-----

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa
l’Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del
Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto,
designerà *responsabile del trattamento dati personali nell’espletamento delle
attività connesse all’esecuzione del presente contratto*, l’Operatore
economico, ai sensi dell’art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e
dell’art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.----

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. n.159/2011, ove, successivamente alla richiesta di
comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di
Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0324866_20240822 in data
22.08.2024 ex art.87 del D.lgs.n.159/11, per l’operatore economico EDIL
GIANCAMILI srl, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico
dell’Operatore economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme
occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo

saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate. -----

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 2 del Dipartimento 2 HUB 2 in Roma via G.Ribotta n.41.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto

conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii.

Art. 27- Determinazioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto: -----

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Alessandro GIANCAMILI

IL DIRIGENTE: firmato Stefano MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.